

A 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, è più che mai opportuno riprendere qualche aspetto dell'ecclesiologia conciliare che ha riflettuto sul rapporto tra universale e particolare; tale binomio è rilevante e attuale non solo per il diritto canonico in genere ma anche per lo *ius conditum et condendum* che direttamente investe il diritto canonico missionario e la responsabilità e attività legislativa delle Chiese particolari e delle circoscrizioni ad esse assimilate, specie quelle nei territori di missione.

Esitante e affatto sistematica al Concilio l'ecclesiologia della Chiesa universale e particolare, con la molteplicità ed equivocità del linguaggio, al punto che si è parlato di una duplice ecclesiologia, giuridica e di comunione, essa appare divisa anche sul piano del rapporto tra ecclesiologia e canonistica.

In occasione del 25° dell'entrata in vigore del CIC/83, la nostra facoltà di diritto canonico ha organizzato un convegno di studio confluito in una pubblicazione dal significativo titolo *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di diritto Canonico*<sup>1</sup>. In continuità tematica con tale verifica, il volume, nel contributo di Sandra Mazzolini<sup>2</sup>, ha evidenziato alcuni snodi problematici proprio attorno alla difficile armonizzazione tra linguaggio teologico e linguaggio giuridico, che qui vale la pena di riprendere e rilanciare per ulteriori approfondimenti. Lo studio in parola, ad esempio, rifacendosi a quanto scritto da Dianich, sostiene che la canonistica appartiene, per così dire, alle scienze statiche, in quanto non si confronterebbe con le scienze umane in continua evoluzione e con contesti culturali non omogenei; che il diritto canonico si limita allo *ius conditum*<sup>3</sup>.

In verità, la storia del diritto canonico e del diritto missionario in specie ha dimostrato tutt'altro. Lo spazio, infatti, del diritto missionario si riduce quanto più il diritto universale lascia spazio al diritto particolare. Il diritto missionario tende ad assumere le istituzioni del diritto universale, adattandole alla situazione di transizione, come, per esempio, accade per i Vicari e i Prefetti apostolici, assimilati agli Ordinari, ma con maggiore elasticità e libertà.

1 L. SABBARESE (a cura di), *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2009.

2 S. MAZZOLINI, *La ricezione del Concilio Vaticano II come questione aperta. Una prospettiva ecclesiologicala*, in *ibid.*, pp. 223-243.

3 *Ibid.*, 236.

Di fatto già il CIC/17 riconosce ancora uno spazio proprio al diritto missionario, che rimane sempre con una sua peculiare esigenza, in quanto diritto che deve regolare una situazione di emergenza e di provvisorietà. Il diritto universale si applica anche nelle missioni, ma sempre secondo le circostanze, temperando opportunamente la prescrizione normativa e adattandola.

Volendo sottoporre, poi, il diritto missionario al vaglio del Concilio Vaticano II, bisogna dire che la riflessione conciliare ha conosciuto una sorta di percorso altalenante tra la missione in senso generale, prospettata dalla *Lumen gentium*, e la missione *ad gentes* presentata nel decreto *Ad Gentes*.

Con il CIC/83 si riconosce formalmente che nella Chiesa ha pieno diritto di cittadinanza il pluralismo disciplinare. Accanto a un diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari, obbligatori solo in certi luoghi. Si pensi alle norme emanate per un dato territorio dal Romano Pontefice, su iniziativa autonoma o sulla base di convenzioni o accordi con le autorità civili; ai decreti dei Concili particolari o di una Conferenza episcopale e ai decreti dei Concili plenari che hanno nel rispettivo territorio competenza legislativa di carattere generale; alle decisioni delle Conferenze episcopali; alle leggi riguardanti le singole diocesi, promulgate dal Vescovo sia nel Sinodo diocesano sia fuori di esso.

Immutabile nei principi di base, il diritto della Chiesa è dotato di flessibilità e adattamento alle circostanze e ai bisogni non solo dei tempi, dei luoghi e dei popoli più diversi, ma anche dei singoli. Tale carattere è necessario specialmente nell'ambito missionario, allo scopo di assicurare, nel miglior modo possibile, la corrispondenza della disciplina giuridica alle diverse e molteplici esigenze della prassi della vita ecclesiale.

Le norme del diritto particolare consentono un'articolazione e una differenziazione tali della disciplina ecclesiastica che all'interno della Chiesa ogni popolo e ogni comunità ha avuto e continua ad avere le sue norme peculiari, derogative e integrative del diritto comune, e variabili, in ciò che può esserlo, col mutare dei tempi e dei luoghi.

Vi è, dunque, un'inscindibile ma dialettico rapporto di complementarità tra diritto universale e diritto particolare, dove non vi è contrapposizione, ma la ricerca di un continuo equilibrio tra l'unità del sistema giuridico e il pluralismo disciplinare dalla concreta situazione della comunità.

L'unità della Chiesa non richiede uniformità normativa; infatti, da una parte è la stessa legislazione universale a tracciare percorsi di inculturazione nei singoli luoghi, e d'altra parte non si deve imporre ovunque un modello proveniente da una esperienza particolare.

Come è noto, il CIC/83 ha lasciato molteplici settori in cui è possibile creare un diritto particolare, sia in ambito diocesano sia sovradiocesano, nel rispetto delle norme universali e nel rispetto anche della sensibilità socioculturale della comunità ecclesiale di cui deve disciplinare la vita.

Rimane aperto un vasto ambito di esplicitazione del diritto universale nel diritto particolare. Tale esplicitazione investe diversi ambiti; anzitutto quello normativo, che fa capo a chi a livello di Chiesa particolare è chiamato a legiferare, applicando il principio di sussidiarietà in ambito normativo; poi l'ambito di prassi amministrativa, che concerne gli interventi, ai diversi livelli e nel rispetto delle specifiche competenze, delle Congregazioni per l'Evangelizzazione dei Popoli e delle Chiese Orientali, al fine di approntare un diritto complementare adeguato e sempre più rispondente alle svariate, e talvolta complesse, situazioni in cui la Chiesa viene impiantata, agisce, cresce e si sviluppa.



On the 50<sup>th</sup> anniversary of the opening of the Second Vatican Council, it seems more than ever necessary to draw attention again on Council's ecclesiology which focused on the relationship between universal and particular; this is a significant and living pair not only for canon law in general but for *ius conditum et condendum* as well which has a direct relevance for missionary canon law and for the legislative responsibilities and activities of the particular Churches and circumscriptions of the same level, particularly in mission territories.

As for the universal/particular Church, Council's ecclesiology was clumsy and unsystematic, and its terminology so polysemic and ambiguous that a double ecclesiology – juridical and communal – has been envisaged. The definition of the relation between ecclesiology and canonical science was heterogeneous too.

On the occasion of the 25<sup>th</sup> anniversary of the CIC/83 enactment, our Canon Law Faculty organized a dedicated conference whose outcome was a volume significantly entitled *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di diritto Canonico*<sup>1</sup> [Church is missionary. Reception in the Code of Canon Law]. In thematic continuity, Sandra Mazzolini's contribution<sup>2</sup> to the volume highlights as key critical turning point the lack of harmonization between theological and juridical languages, which is worthwhile to take up again. The aforementioned essay draws on Dianich' writings and views canon law as a static science: it doesn't deal with humanities (constantly evolving) and homogenous cultural contexts and is confined to *ius conditum*<sup>3</sup>.

The history of canon law and particularly the history of missionary law, however, show us quite another picture. Actually, the more universal law leaves room to particular law, the more missionary law sees a reduction of its spaces. Missionary law tends to adopt universal law's institutions and to adapt them in cases of transition, as it happens for Apostolic Vicars and Prefects, which are assimilated to the Ordinaries but with a higher degree of flexibility and independence.

Actually, CIC/17 had already recognized missionary law's autonomy and peculiarity due to its law enforcement's responsibilities in emergency and precarious situations. Universal law is enforced in mission territories too, but always according to the circumstances and after a proper adaptation and adjustment of the legal requirement.

1 L. SABBARESE (a cura di), *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2009.

2 S. MAZZOLINI, *La ricezione del Concilio Vaticano II come questione aperta. Una prospettiva ecclesiological*, in *ibid.*, pp. 223-243.

3 *Ibid.*, 236.

*If we look missionary law through the lenses of Vatican II, it's evident that the Council had an up and down path from *Lumen gentium's* overview of mission, to the Decree *Ad gentes'* definition of mission directed to peoples who do not yet believe in Christ.*

*With the CIC/83 enforcement, disciplinary pluralism enjoyed full right of citizenship in the Church. In addition to universal law – promulgated for the whole Church – particular laws – established for particular territories – are in force. Take the cases of the norms issued by the Roman Pontiff for a specific territory, by its own initiative or by agreement and conventions with civil authorities; the cases of decrees issued by particular Councils, Episcopal Conferences or Plenary Councils endowed with general legislative power; the cases of the decisions taken by Episcopal Conferences; laws regarding specific dioceses set forth by the bishop in a diocesan Synod context, or outside it.*

*The law of the Church is immutable in her core principle yet flexible and able to adapt to changing circumstances and needs – in different times and places – of different people and also of single individual. Particularly in a missionary context, this is a necessary feature in order to assure the best coordination between law discipline and the various and multiple demands of ecclesial life.*

*The norms of particular law allow for the articulation and differentiation of ecclesiastic discipline to the point that every people and community inside the Church had and still has its own peculiar norms which derogate or integrate common law and can be modified, if provided for, as times and places change.*

*An indissoluble although dialectic complementarity relationship links together universal and particular law which are not in conflict but in search for a constant balance between the uniqueness of the legal system and the disciplinary pluralism stemming from the real situation of the community.*

*The unity of the Church doesn't imply normative uniformity: on the one hand, universal law provides for inculturation practices in different places, on the other hand a model developed in a particular context has not to be universally imposed.*

*As is well known, CIC/83 left plenty of room for the implementation of particular law in many areas (at the dioceses or above-dioceses level), in compliance with the universal norms and respecting socio-cultural sensitivity of the ecclesial community whose life is to be governed.*

*There is still plenty of room for the actualization of the universal law in the particular one. The contexts involved are of wide range; first of all the normative one referring to the activity*

*of all those subjects operating at the level of particular Church which are called to legislate, applying the principle of subsidiarity; then the context of the administrative governance – at different levels and with respect to their own specific competences – of the Congregations for the Evangelization of People and the Congregation for the Oriental Churches to develop (according to the universal law) a complementary law fitting to the various and sometimes complex situations where the Church is implanted, operates, grows up and strengthens herself.*

Luigi Sabbarese